Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Mercoledì, 7 marzo 1928 - Anno VI** **Numero 56**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

94ª Esposizione di belle arti, in Roma.

Con decreto 3 febbraio 1928 (VI) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 detto al reg. n. 2 Finanze, foglio n. 307, la Società romana degli amatori e cultori di belle arti è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la 94ª Esposizione di belle arti che avrà luogo a Roma dal mese di marzo al mese di giugno 1928.

Seconda Fiera campionaria di Tripoli.

Con decreto 2 febbraio 1928, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 stesso mese al registro n. 2 Finanze, foglio n. 117, l'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli » è stato autorizzato a promuovere, a termine del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Seconda Fiera campionaria di Tripoli, dal 20 febbraio al 20 aprile 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **736.**

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. **2822.**

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 220. — CASATI.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

CAPO I.

Ordinamento del servizio di assistenza.

Art. 1.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nell'esercizio del potere di controllo ad essa attribuito dall'art. 1 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, cura che in ogni Provincia il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono sia organizzato e si svolga in conformità della deliberazione adottata, a norma dell'art. 2 del citato decreto, dall'Amministrazione incaricata di tale servizio, e venga, ove sia possibile, integrato in conformità dell'art. 4, ultimo comma, del decreto medesimo.

L'Opera nazionale, inoltre, accertate le condizioni delle singole Provincie, determina, d'accordo con l'Amministrazione provinciale, il numero delle sale di recezione da istituire in ciascuna di esse, per il temporaneo ricovero degli infanti da collocare a baliatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici. In caso di dissenso, l'Opera nazionale ne riferisce al Ministro per l'interno per i suoi provvedimenti, sentito il Consiglio di Stato.

Per assicurare un'adeguata organizzazione del servizio d'assistenza, l'Opera nazionale può assumere, nei congrui casi, le iniziative previste dagli articoli 48 e 124 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

Art. 2.

Nei casi previsti dall'art. 1, ultimo comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, la richiesta di esonero totale o parziale dal servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, è presentata dall'Amministrazione provinciale, con tutti i documenti giustificativi, all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

L'Opera nazionale, compiuti gli opportuni accertamenti, dichiara, ove ne sia il caso, l'esonero totale, oppure stabilisce in quale misura l'Amministrazione richiedente debba completare il servizio.

In caso di contestazione tra l'Opera nazionale e l'Amministrazione provinciale decide il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

La misura dei sussidi da corrispondere alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli nell'interno del brefotrofio o a domicilio, e la misura dei compensi da assegnare alle nutrici mercenarie ed agli allevatori, nonchè il costo medio complessivo di assistenza e cura di ogni fanciullo assistito mediante il ricovero nel brefotrofio o in altro istituto, è determinata, in sede di bilancio preventivo, previa intesa con la Giunta esecutiva delle Federazioni provinciali.

Il costo predetto dev'essere calcolato in base alle spese previste per l'alloggio, l'alimentazione, il rifornimento di vestiario e la cura di ogni fanciullo e ad una quota proporzionale delle spese generali di amministrazione e funzionamento dell'istituto.

Art. 4.

All'assistenza dei fanciulli di cui all'art. 4, lettera c), del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, deve, di regola, provvedere l'Amministrazione della provincia o quella che, in sua sostituzione, sia incaricata del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, a norma dell'art. 1 del citato decreto, salvo il rimborso della relativa spesa da parte dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, quando si tratti di fanciulli ammessi all'assistenza dopo l'entrata in vigore del decreto ora citato, e salva all'Opera nazionale la facoltà di provvedere direttamente nei singoli casi per mezzo dei propri organi locali.

Non può essere richiesto il rimborso della spesa all'Opera nazionale, quando l'istituto che presta l'assistenza, in forza delle proprie norme statutarie o dei regolamenti provinciali, sia tenuto ad assistere gratuitamente i fanciulli illegittimi riconosciuti dalle rispettive madri.

Qualora però l'istituto in base agli statuti e regolamenti anzidetti debba provvedere soltanto in parte ai fanciulli suindicati, la spesa per la restante assistenza è a carico dell'Opera nazionale.

Art. 5.

Il rimborso della spesa per l'assistenza dei fanciulli di cui all'art. 4, lettera c), del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, è effettuato dall'Opera nazionale a semestri posticipati, nel mese di gennaio e nel mese di luglio di ciascun anno.

Ogni domanda di rimborso, presentata all'Opera predetta dall'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza, deve essere corredata della contabilità della spesa effettivamente sostenuta per ciascuno dei fanciulli di cui nel precedente comma, durante il semestre al quale la domanda si riferisce, e di un elenco nominativo dei fanciulli assistiti, nel quale siano indicati per ciascuno di essi la data del riconoscimento da parte della madre, la forma di assistenza adottata ed i motivi per i quali la madre sia stata eventualmente dispensata dall'allattamento.

Art. 6.

Il rimborso della spesa di assistenza, a termini dell'art. 5, secondo comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, può essere richiesto alla Provincia di appartenenza della madre, soltanto quando la maternità risulti da un atto di riconoscimento o da una sentenza che dichiari la filiazione naturale, a norma degli articoli 181, 190 e seguenti del Codice civile, e quando inoltre non si tratti di un fanciullo assistito a carico dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

In mancanza di legale riconoscimento, resta salvo il divieto sancito dall'art. 9, penultimo comma, del citato decreto.

Art. 7.

Alle controversie fra Provincie, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per il rimborso di spese di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, sono applicabili le norme dell'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato con l'art. 36 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

CAPO II.

Istituti pubblici e privati di assistenza.

Art. 8.

I brefotrofi ed in genere tutti gli istituti pubblici e privati che, sotto qualsiasi denominazione, provvedano in modo principale all'assistenza dei fanciulli di cui nell'art. 4 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sono sottoposti alla vigilanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, secondo le norme contenute negli articoli 5 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e 50, 51, 52 e 58 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

Art. 9.

Gli istituti di cui nell'articolo precedente debbono aver sede in locali che dalle competenti autorità siano riconosciuti corrispondenti a tutte le esigenze dell'igiene e della edilizia sanitaria.

I brefotrofi e le case di recezione, mantenute nelle Provincie prive di brefotrofi, debbono essere provvisti dei moderni mezzi e presidî per la diagnosi della sifilide e delle altre principali malattie infettive e disporre, oltre che dei locali per infermeria comune, anche di speciali reparti di contumacia e di isolamento per i bambini sospetti o infermi di malattie infettive a carattere contagioso, e di distinti reparti per la degenza dei bambini affetti da sifilide o oftalmie, provvisti di separati servizi ausiliari.

Ove non siano istituiti laboratori interni che offrano tutte le necessarie garanzie tecniche, il direttore sanitario del brefotrofio o della casa di recezione deve valersi per gli accertamenti diagnostici di laboratori esterni ufficialmente autorizzati.

Per i casi in cui non sia possibile l'allattamento naturale esclusivo e si debba ricorrere all'allattamento misto o innaturale, i detti istituti debbono valersi di latte di sicura provenienza, provvedendo all'uopo, ove ciò sia possibile, all'impianto ed al funzionamento di una vaccheria propria, o ricorrendo, in mancanza di tale impianto, ad una vaccheria sottoposta alla vigilanza dell'ufficiale sanitario del Comune.

Debbono, in ogni caso, provvedere all'impianto di una sezione per la razionale conservazione e pastorizzazione del latte, per la preparazione dei succedanei e per la conveniente pulitura dei poppatoi e dei recipienti di distribuzione.

Art. 10.

I brefotrofi mantenuti dalla Provincia sono gestiti dall'Amministrazione provinciale, la quale può affidare, nei limiti e con le cautele da stabilirsi nel regolamento organico dell'istituto, l'esercizio delle sue funzioni amministrative ad uno o più dei propri membri, da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorino nel luogo ove l'istituto ha sede.

I membri delle Amministrazioni provinciali, incaricati della effettiva gestione dei brefotrofi, hanno facoltà di aggregarsi, con voto consultivo, persone che siano note per il loro interessamento all'assistenza della prima infanzia e per particolare competenza in questa materia.

I brefotrofi che hanno carattere di istituzione pubblica di beneficenza sono retti dalle speciali amministrazioni istituite dalle tavole di fondazione e dagli statuti regolarmente approvati.

Art. 11.

Il regolamento speciale, di cui all'art. 6, secondo comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, deve, in particolar modo, comprendere le disposizioni concernenti la nomina del personale tecnico sanitario, il numero delle nutrici in proporzione degli assistiti, gli orari di servizio e di libertà, l'assistenza dei lattanti e dei divezzi, i provvedimenti disciplinari da attribuirsi, secondo i casi, alla competenza del direttore sanitario o dell'Amministrazione.

Nel regolamento organico previsto nell'articolo citato debbono essere, fra l'altro, determinati il numero e le categorie del personale amministrativo e tecnico, i diritti ed i doveri dei vari impiegati e le responsabilità di ciascuno.

I detti regolamenti sono deliberati dall'Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa, secondo che trattisi di istituti provinciali o di istituzioni autonome, ed approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, la quale, prima di provvedere, deve promuovere in merito il parere dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 12.

Nei brefotrofi e nelle case di recezione il direttore sanitario sopraintende, sotto la diretta dipendenza del presidente dell'istituto, all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi tecnico-sanitari e assistenziali, e, in ispecie, ai servizi che concernono l'ammissione dei fanciulli all'assistenza, l'allattamento, l'allevamento e il trattamento igienico-sanitario dei fanciulli assistiti e i rapporti assistenziali con le rispettive madri nei casi di riconoscimento, la disciplina dei medici, delle nutrici interne e del personale di assistenza e vigilanza dei divezzi, la vigilanza sui fanciulli collocati a baliatico o in allevamento esterno, la statistica dell'assistenza.

Sui servizi di sua competenza il direttore sanitario riferisce direttamente al presidente dell'istituto, al quale fa le opportune proposte per il miglioramento dei servizi medesimi.

Ai servizi contabili amministrativi provvede, sotto la dipendenza del presidente, l'ufficio di segreteria.

Art. 13.

Negli istituti pubblici, di cui all'art. 8 del presente regolamento, la nomina del direttore sanitario e dei medici ha luogo a norma dell'art. 195 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718, per concorso, e vien fatta rispettivamente dall'Amministrazione provinciale o da quella dell'istituto fra i primi tre classificati dalla Commissione di cui nell'articolo seguente.

Art. 14.

I concorsi per la nomina del direttore sanitario e dei medici negli istituti pubblici, di cui all'art. 8, debbono essere fatti per titoli scientifici e pratici, e giudicati da una Commissione scelta dall'Amministrazione della provincia o dell'istituto e composta di tre membri, e cioè di un professore universitario ufficiale di pediatria, che sarà il presidente, di un direttore di brefotrofio e di un professore, anche libero docente, di ostetricia o igiene.

Art. 15.

Alle nutrici addette agli istituti di cui all'art. 8 sono applicabili tutte le norme in vigore per la tutela igienica del baliatico.

La direzione del servizio di assistenza interna deve essere affidata, sotto la dipendenza del direttore sanitario, ad una assistente sanitaria diplomata da una scuola di puericoltura, a norma dell'art. 69 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

Il personale di vigilanza e quello di assistenza dei divezzi è scelto fra le donne che abbiano speciali attitudini ed adeguata preparazione, e possibilmente fra le diplomate delle predette scuole di puericoltura.

Art. 16.

I direttori dei brefotrofi, o direttamente o per mezzo dei medici dipendenti, provvedono ad impartire al personale di vigilanza e di assistenza le necessarie nozioni teorico-pratiche di puericoltura.

L'Amministrazione, in seguito a richiesta del direttore sanitario, può istituire, previa l'autorizzazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e previ i controlli di vigilanza e di tutela, se e quando occorrono, secondo le leggi organiche cui è sottoposto l'ente deliberante, speciali corsi di puericoltura, aperti ai medici e ad alunne esterne, con le norme di cui nel regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

In caso di provvedimento negativo dell'Amministrazione provinciale, decide il Ministro per l'interno.

CAPO III.

Ammissione degli illegittimi alla assistenza.

Art. 17.

La consegna diretta dell'infante all'istituto di assistenza o all'ufficio all'uopo incaricato, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, può essere fatta dalla madre, o dalla levatrice che abbia prestato l'assistenza durante il parto, o da qualsiasi altra persona.

La domanda di assistenza può anche essere fatta verbalmente all'atto della presentazione dell'infante.

Appena ricevuta la domanda, l'istituto o l'ufficio all'uopo incaricato deve provvedere all'assistenza, salvo ad accertare ulteriormente le condizioni dell'infante, ai sensi degli articoli 4 (lettere *a, b, c*) e 9 del decreto sopra citato, e a stabilire la competenza passiva della relativa spesa.

Art. 18.

Per la dimostrazione dello stato di povertà, ai sensi e agli effetti dell'art. 4, lettera *c*), del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, non è necessaria l'iscrizione della madre nell'elenco dei poveri del Comune.

Agli effetti del citato articolo, deve ritenersi in istato di povertà ogni madre nubile o vedova che si trovi nelle condizioni di cui nell'art. 121 (n. 1) del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

Tuttavia la madre che abbia riconosciuto il figlio illegittimo ammesso all'assistenza, quando dagli accertamenti disposti dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia risulti in grado di concorrere alle spese di mantenimento del fanciullo a carico dell'Opera nazionale, è tenuta a sostenere una quota di spesa, in misura ragguagliata alle sue condizioni economiche e non eccedente, in ogni caso, la metà dell'intera spesa.

Art. 19.

I bambini per i quali si chieda la pubblica assistenza sono immediatamente visitati dai sanitari del brefotrofio o della casa di recezione o dal medico addetto all'ufficio all'uopo incaricato, che rilasciano il certificato prescritto dall'art. 3 del regolamento 4 agosto 1918, n. 1395.

Nell'intervallo tra la presentazione al brefotrofio e la visita sanitaria da parte dei medici dell'istituto, i bambini sono trattenuti in apposite sale d'aspetto, distinte dagli altri locali del brefotrofio.

I bambini presentati al brefotrofio, se riconosciuti affetti da malattie di carattere contagioso, vengono ricoverati nel reparto di isolamento; quelli che, pur non presentando sintomi certi di tali malattie, debbano, a giudizio dei sanitari, essere tenuti per un dato periodo di tempo in osservazione, sono trattenuti nelle sale di contumacia.

I bambini riconosciuti affetti da oftalmie o da sifilide sono accolti negli appositi reparti di isolamento di cui nel precedente art. 9.

Art. 20.

Del provvedimento adottato a favore dei fanciulli di cui nell'art. 4, lettera *c*), del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, l'Amministrazione dell'istituto o l'ufficio incaricato di provvedere all'assistenza deve dar notizia, entro tre giorni, alla Federazione provinciale di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Qualora sia necessario, la detta Federazione può integrare il provvedimento con le forme di assistenza previste negli articoli 134, 135, 136, 138 e 139 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

In tutti i casi nei quali all'assistenza dei fanciulli di cui nel primo comma del presente articolo provvedano direttamente gli organi dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, i singoli provvedimenti debbono essere di volta in volta notificati dagli organi medesimi all'Opera nazionale e all'Amministrazione incaricata, nella Provincia, del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

CAPO IV.

Indagini sulla maternità.

Art. 21.

Le indagini per l'accertamento della maternità, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, debbono essere possibilmente compiute per mezzo di ispettori sanitari o di apposite assistenti visitatrici di comprovata serietà e riservatezza.

Art. 22.

Agli effetti dell'accertamento di cui nell'articolo precedente, si deve cautamente e con ogni possibile delicatezza interrogare la persona che presenta l'infante ed, occorrendo, svolgere verso di essa una paziente opera di persuasione, per indurla a fornire tutte quelle notizie che valgano ad identificare la genitrice dell'infante medesimo, facendole presenti gli scopi ai quali tende la ricerca, la sua utilità e l'obbligo, per gli organi dell'assistenza, di tenere segreto l'esito delle indagini.

Nei casi in cui riesca possibile identificare la levatrice e il medico che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dell'infante, le persone incaricate delle indagini, a termini dell'art. 21, devono procedere al loro interroga-

torio, allo scopo di accertare le condizioni sanitarie della puerpera.

Art. 23.

Nei riguardi degli infanti nati negli istituti di maternità od in altri pubblici istituti ospedalieri, le indagini di cui all'art. 21, da condursi analogamente al disposto dell'art. 22, saranno più specialmente preordinate presso i detti istituti. All'uopo l'amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi deve prendere preventivi speciali accordi con le amministrazioni degli istituti di maternità e di quelli ospedalieri.

Per l'accertamento della maternità degli infanti abbandonati o rinvenuti in luoghi pubblici, si dovrà attendere il compimento delle indagini dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria, per avvalersene nei limiti consentiti dalle leggi.

Art. 24.

Le indagini per la ricerca della maternità, a termini degli articoli 22 e 23, si faranno di preferenza verbalmente. I risultati di tali indagini saranno registrati solo in quanto si riferiscano direttamente o indirettamente allo stato fisiologico e patologico del neonato, senza riferimento alle generalità della madre.

Qualora le indagini debbano essere fatte per iscritto, le carte relative dovranno conservarsi in piego suggellato, con le firme di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'istituto e di due impiegati dell'ufficio che attende al servizio di recezione.

Art. 25.

Alla madre che abbia riconosciuto il figlio affidato alla pubblica assistenza, o ne abbia ottenuto la legittimazione per decreto Reale, è corrisposto un premio, e, ove essa allevi il figlio riconosciuto o legittimato, le spetta, se povera, un congruo sussidio.

Il sussidio sarà ridotto, sospeso o soppresso, se la madre cessi di essere povera e di allattare il bambino quando ne sia fisicamente idonea, o non appresti le necessarie cure al figlio.

Art. 26.

In caso di riconoscimento la madre ha diritto di essere informata del nome e della residenza della nutrice, qualora il bambino sia stato collocato a baliatico esterno, per poter provvedere al ritiro del proprio figlio.

L'amministrazione dell'istituto può comunicare l'indirizzo dell'infante anche alla madre od al padre, che, pur non avendolo riconosciuto, diano fondata speranza di volerlo riconoscere e ritirarlo in un certo periodo di tempo da determinarsi dall'amministrazione stessa, secondo le condizioni della persona che promette il riconoscimento.

CAPO V.

Norme per l'allattamento e l'allevamento dei fanciulli ammessi alla pubblica assistenza.

Art. 27.

La Direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve, di regola, affidare il bambino, per l'allattamento, alla madre quando questa sia nubile o vedova.

Ove la madre non ne faccia richiesta spontaneamente, la Direzione stessa o l'ufficio incaricato del servizio di recezione debbono fare attive pratiche, nei modi che ritengano più cauti, per indurla ad allattare il bambino.

Non è ammesso l'allattamento materno, quando la madre sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare, o quando si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, concernenti la madre o il bambino, oppure gravi motivi di ordine morale.

Art. 28.

L'allattamento materno può essere fatto nell'interno del brefotrofio o a domicilio della madre.

Nel primo caso la madre è ammessa ad un congruo trattamento, il quale è adeguato a quello stabilito per le nutrici interne dell'istituto, qualora essa allatti, oltre al proprio, anche un altro bambino.

Nel secondo caso la madre sottoscrive l'atto di consegna del bambino come nutrice e riceve un corredo per il lattante ed un sussidio mensile, o le forme di assistenza previste dagli articoli 133 e seguenti del regolamento 15 aprile 1926, n. 718. A tal uopo la Direzione del servizio di assistenza degli illegittimi deve prendere gli opportuni accordi con i Comitati di patronato di cui nel citato regolamento, o con la Federazione provinciale di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Art. 29.

Qualora non possano essere allattati dalla madre, i bambini immuni da malattie contagiose debbono essere di regola affidati, per l'allattamento naturale, alle nutrici.

Nel caso in cui il numero delle nutrici sia sproporzionato a quello dei bambini da allattare, si può ricorrere allo allattamento misto.

L'allattamento artificiale in modo permanente deve essere limitato ai bambini infetti o sospetti di sifilide, o di altra malattia contagiosa, per i quali non sia possibile l'allattamento materno o con nutrici sifilitiche.

Le modalità per l'allattamento sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 11.

Art. 30.

Quando non sia possibile l'allattamento materno, i bambini debbono essere di regola affidati, per l'allattamento, a nutrici esterne abitanti in campagna, autorizzate ad esercitare il baliatico, a norma dell'art. 1 del regolamento 4 agosto 1918, n. 1395, e dell'art. 180 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

Alle nutrici esterne saranno corrisposti un corredo per l'infante e un compenso mensile e verranno applicate le norme in vigore per la tutela igienica del baliatico.

In mancanza di nutrici esterne, l'allattamento è fatto da nutrici interne nell'istituto.

Art. 31.

Ai bambini ai quali, durante il periodo di allattamento, venga a mancare l'alimentazione naturale materna sono applicate le norme di cui nei precedenti articoli 29 e 30.

Art. 32.

Trascorso il periodo di allattamento ritenuto necessario dal direttore sanitario dell'istituto, il bambino può essere trattenuto o ritirato dalla madre, che riceve in tali casi un sussidio mensile sino al compimento del periodo di assistenza di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798.

I divezzi, che non vengano ritenuti o ritirati dalle madri, sono di regola ricoverati, sino al terzo anno di età, in un

distinto reparto del brefotrofio o in altri istituti, a cura del brefotrofio stesso, e allevati da apposito personale femminile che abbia seguito corsi di puericoltura.

Dopo il terzo anno, i fanciulli sono preferibilmente collocati in idonei istituti, tenuto conto delle designazioni fatte dalla Giunta esecutiva della Federazione provinciale, a norma dell'art. 94 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

Qualora non siano possibili le predette forme di assistenza, i fanciulli vengono affidati ad allevatori esterni, possibilmente abitanti in campagna, che hanno diritto ad una congrua retribuzione.

Solo quando non possa essere collocato presso la madre o la nutrice, il divezzo può essere affidato, per l'allevamento esterno, ad altra persona.

Art. 33.

Chiunque intenda assumere l'allevamento di un divezzo deve dimostrare di avere costantemente serbato buona condotta morale e civile e di disporre di un'abitazione conveniente e igienica e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento del bambino ed al suo avviamento ad un mestiere o ad un'arte.

L'allevatore, che abbia ricevuto in consegna un divezzo, deve considerarlo e trattarlo come proprio figlio e deve obbligarsi a non affidarlo ad altri senza l'autorizzazione del brefotrofio, sottoponendosi, in caso di non osservanza, al rimborso delle retribuzioni ricevute ed a rispondere dei danni recati al bambino.

Art. 34.

Alle nutrici esterne e agli allevatori dei fanciulli illegittimi ammessi all'assistenza a norma del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 18 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e 189 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718, per quanto riguarda l'obbligo di notificare al locale Comitato di patronato l'assunzione dell'allattamento o allevamento di un fanciullo, il cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo.

Art. 35.

Qualora esista in un Comune un asilo infantile, i divezzi che abbiano compiuto il terzo anno di età debbono esservi inviati, a cura del brefotrofio o dell'allevatore.

I fanciulli, tanto se ricoverati nei brefotrofi, quanto se collocati presso allevatori esterni, debbono frequentare, quando abbiano raggiunto l'età prescritta, i corsi di insegnamento primario e popolare e possibilmente quelli professionali.

Art. 36.

L'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi deve prendere accordi con gli istituti che provvedono alla cura marina o montana dei bambini affetti da gracilità, rachitide, scrofola, forme tubercolari cutanee e simili, per inviarvi quei bambini che, per le loro condizioni sanitarie, abbiano bisogno della detta cura.

CAPO VI.

Vigilanza sui fanciulli collocati a baliatico o in allevamento esterno.

Art. 37.

Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista dall'art. 14 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, il collocamento di un fanciullo a baliatico o in allevamento esterno deve essere immediatamente notificato, secondo i casi, a cura dell'istituto assistenziale o dell'organo dell'Opera nazionale che provvede all'assistenza del fanciullo, al podestà del Comune in cui viene effettuato il collocamento medesimo.

Salvo il caso di malattia, la visita sanitaria dei medici condotti è almeno mensile per i lattanti e le rispettive nutrici, bimestrale per i divezzi sino al terzo anno di età e quadrimestrale per i fanciulli dal quarto anno al quattordicesimo anno di età.

Art. 38.

Quando la nutrice non sia più in grado di continuare l'allattamento, o trascuri il buon governo del bambino, oppure essa o il bambino presentino sintomi, anche sospetti, di sifilide, il medico condotto ne avverte immediatamente il locale Comitato di patronato e la direzione del brefotrofio, o della casa di recezione, che provvedono, in via di urgenza, al ritiro del bambino e, secondo i casi, al suo collocamento presso altra nutrice, od al suo allattamento artificiale, salvi i definitivi provvedimenti della detta direzione.

Art. 39.

Qualora un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione o che lo maltrattino o sfruttino a scopo di lavoro o l'abbandonino al vagabondaggio, i patroni e gli ispettori di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, richiedendo, ove occorra, l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, debbono provvedere al suo ritiro e al suo eventuale ricollocamento presso altra famiglia, informandone la direzione del brefotrofio o della casa di recezione.

Uguale provvedimento debbono adottare i patroni e gli ispettori predetti, quando le nutrici e gli allevatori si oppongano, senza giustificati motivi, alle loro visite, salvo l'applicazione a carico delle nutrici e degli allevatori delle pene previste nel Codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti verso i fanciulli, e nei casi di violenze o minacce verso i patroni e ispettori.

Art. 40.

I medici condotti che non adempiano agli obblighi o trascurino gli adempimenti prescritti dagli articoli precedenti sono passibili delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'assistenza medico-chirurgica.

Art. 41.

Sono abrogate le disposizioni di statuti o di regolamenti contrarie a quelle del presente regolamento, il quale entrerà in vigore nel trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Entro sei mesi da tale pubblicazione, le Amministrazioni provinciali e quelle dei brefotrofi autonomi e delle istituzioni di cui all'art. 8 dovranno procedere alla revisione dei rispettivi statuti e regolamenti ed al riordinamento dei servizi di assistenza, per renderli conformi alle disposizioni comprese negli articoli precedenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 737.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2833.

Imposizione di zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi di Croce Cumia (Messina).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Croce Cumia (Messina) sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 33. — SIROVICH.

N.B. — La pianta del piano verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 738.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2834.

Imposizione di zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi di Masotto, presso Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Masotto sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 34. — SIROVICH.

N.B. — La pianta del piano verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 739.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 313.

Estensione al comune di Nemi delle disposizioni del R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la istanza prodotta in data 28 novembre 1927 dal podestà di Nemi (Roma) per ottenere l'estensione al Comune stesso delle disposizioni del R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio;

Ritenuta la necessità della richiesta estensione;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 18 ottobre 1927, numero 2058;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, sono estese al comune di Nemi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 25. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 740.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. 333.
Provvedimenti per l'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, successivamente modificata e convertita in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di due anni a datare dall'entrata in vigore del presente decreto, è concessa alle ditte fabbricanti di automobili l'importazione, in franchigia da dazio doganale e da tassa di vendita, della benzina, del petrolio e degli oli minerali greggi destinati al consumo per il collaudo delle vetture automobili.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 59. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1928.
Norme di amministrazione del « Fondo speciale delle Corporazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del proprio decreto 8 maggio 1927, pubblicato nel n. 142 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del 21 giugno 1927;
Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente le norme di attuazione di detta legge;
Visti i Regi decreti 2 luglio 1926, n. 1131, e 17 marzo 1927, n. 401;

Decreta:

Art. 1.

Fondo speciale.

Il « Fondo speciale delle Corporazioni » è costituito dalla quota che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è prelevata sui contributi dovuti alle Associazioni sindacali, e dagli interessi sulle disponibilità derivanti dagli eventuali avanzi di gestione depositate in conto corrente fruttifero od investite in titoli di Stato.
Affluiscono al Fondo medesimo anche gli eventuali lasciti e donazioni a favore dell'organizzazione corporativa dello Stato, i proventi della vendita di pubblicazioni o di partecipazioni ad iniziative editoriali e giornalistiche assunte a carico del Fondo, come ogni altra somma costituente ricupero di precedente erogazione, o provento da essa dipendente.

Art. 2.

Conto corrente presso la Regia tesoreria.

I contributi e gli altri proventi di pertinenza del predetto Fondo sono versati nella sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, allo speciale conto corrente del Ministero delle corporazioni, a norma dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e costituiscono insieme con gli ordini di pagamento delle spese a carico del Fondo stesso, una contabilità speciale, retta dalle norme degli articoli 585 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Allo stesso conto corrente, ed alla relativa contabilità speciale della Tesoreria, saranno pure versati i contributi che il Ministero delle corporazioni fissa a favore delle Opere nazionali di cui al 3° comma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e degli altri enti chiamati eventualmente a partecipare al beneficio del contributo. Vi sarà inoltre versata ogni altra somma, di cui il Ministero ritenesse opportuno il versamento per poterne meglio regolare la erogazione.
Nei bilanci e nei conti del Ministero, tali contributi e fondi saranno esposti separatamente dalle altre somme, e tenuti in evidenza nella apposita categoria delle « Operazioni per conto dei terzi ».

Art. 3.

Spese a carico del Fondo.

Sono a carico del « Fondo speciale delle Corporazioni » di cui al precedente art. 1:
a) le indennità, diarie ed altre competenze spettanti ai componenti del Consiglio nazionale delle corporazioni, ai presidenti e membri delle Corporazioni nazionali, e delle altre Commissioni, per i servizi di competenza del Ministero delle corporazioni, giusta il disposto dell'art. 4 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401;
b) le spese per il funzionamento dei servizi relativi all'osservatorio corporativo di cui all'art. 3 del decreto del Capo del Governo 19 maggio 1927-V e le spese relative a studi, pubblicazioni anche periodiche, propaganda anche scientifica e popolare, ed attività comunque interessanti

l'ordinamento corporativo dello Stato, pure ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Capo del Governo e del n. 4 dell'art. 1 del decreto Interministeriale 8 maggio 1927-V;

c) i contributi agli istituti di azione corporativa da istituirsi con decreto del Ministro per le corporazioni, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, agli effetti dell'art. 44 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e dei commi 3° e 4° dell'art. 1 del decreto Ministeriale 8 maggio 1927;

d) ogni altra spesa inerente ai còmpiti del Ministero delle corporazioni che venga decisa col parere favorevole del Comitato di cui all'art. 5 del succitato decreto del Capo del Governo;

e) le somme da versare al Tesoro per rifusione di spese concordate col Ministero delle finanze.

Art. 4.

Comitato amministrativo.

A norma dell'art. 5 del succitato decreto 8 maggio 1927 del Capo del Governo, il Fondo speciale è amministrato dal Ministro per le corporazioni, o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato, con l'assistenza di un Comitato amministrativo, composto dal segretario del Consiglio nazionale delle corporazioni, dei direttori generali del Ministero, di un consigliere di Cassazione, di un consigliere di Stato e di un membro nominato dal Ministero delle finanze.

Il presidente del Comitato può invitare, quando lo creda opportuno, ad intervenire all'adunanza, per dare chiarimenti, il funzionario preposto ai servizi relativi all'amministrazione del Fondo speciale delle corporazioni.

Pure con decreto Ministeriale le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate ad un funzionario appartenente al ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni.

I componenti il Comitato, estranei al Ministero delle corporazioni, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Per ogni adunanza del Comitato spetta agli intervenuti una medaglia di presenza il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con la Finanza, e fa carico al Fondo speciale. Il Comitato fissa il compenso, che, pure a carico di tale Fondo, spetta al proprio segretario.

Art. 5.

Attribuzioni del Comitato amministrativo.

Il Comitato amministrativo si riunisce in seguito a convocazione fatta dal Ministro per le corporazioni ed ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera lo stato di previsione delle entrate e delle spese annuali a carico del Fondo speciale e le relative variazioni eventualmente occorrenti nel corso dell'esercizio;

b) vigila all'andamento del conto corrente nonchè degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, prospettando al Ministro le eventuali osservazioni;

c) approva i piani di organizzazione finanziaria degli istituti facenti parte al Fondo speciale di cui al precedente art. 3, lettera c);

d) formula i regolamenti per i servizi da eseguire in economia, i quali sono stabiliti con decreti motivati dal Ministro per le corporazioni;

e) dà pareri sui contratti di importo superiore a L. 50,000 e sulle spese il cui ammontare, anche se ripartito in più esercizi, ecceda in complesso le L. 30,000, sempre che gli uni e gli altri concernano oneri a carico del Fondo speciale;

f) autorizza qualsiasi erogazione che richieda prelevamenti di somme dal fondo destinato a sopperire alle assegnazioni deficienti del bilancio e alle spese impreviste;

g) si pronuncia circa le liti attive eventualmente da promuovere e sulle proposte di transazioni, abbuoni e condoni, quando il valore in contestazione o quello a cui si faccia rinunzia, eccede le L. 15,000;

h) prescrive le norme e le istruzioni speciali che ritenga opportuno siano osservate nella gestione contabile del Fondo speciale;

i) delibera il rendiconto annuale della gestione da sottoporre al controllo della Corte dei conti e la relazione che lo accompagna;

l) decide sull'impiego degli eventuali avanzi di gestione e fa le proposte per il realizzo dei fondi investiti;

m) esprime parere sui provvedimenti relativi alla determinazione ed esazione dei contributi a favore delle Associazioni professionali, previsti dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e sul reparto della quota a favore delle Opere nazionali, giusta l'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

n) dà parere sulla misura dei compensi che fanno carico al Fondo speciale a termini dell'art. 4 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401;

o) si pronuncia su tutti gli altri affari per i quali il Ministero delle corporazioni ritenga opportuno sentirne il parere.

Delle deliberazioni prese dal Comitato viene redatto verbale di cui una copia conforme è trasmessa, con ogni sollecitudine, al Ministro per le corporazioni. I verbali sono raccolti in appositi registri, rilegati e numerati, che vengono custoditi dalla segreteria del Comitato.

Art. 6.

Ufficio di gestione amministrativa e finanziaria.

Alla gestione amministrativa e finanziaria del Fondo speciale attende apposito ufficio del Ministero delle corporazioni, retto da un funzionario di grado non inferiore all'8°, e denominato « Ufficio dei servizi e gestioni speciali ». L'ufficio medesimo è alle dipendenze della Direzione generale dei servizi amministrativi delle Corporazioni.

La gestione è condotta osservando le norme speciali eventualmente prescritte dal Comitato ed applicando, in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni del regolamento generale di contabilità dello Stato, che disciplinano l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese dello Stato.

Gli ordini di pagamento di cui all'art. 587 del predetto regolamento, tratti sulla disponibilità del conto corrente aperto presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma, sono firmati dal funzionario preposto all'ufficio e dal Ministro, o, per lui, dal Sottosegretario di Stato alle corporazioni, i quali non possono delegare ad altri la loro firma, per quanto concerne gli ordini medesimi.

La gestione contabile del Fondo speciale sarà tenuta dalla ragioneria del Ministero delle corporazioni, la quale avrà, riguardo agli impegni e agli ordini di pagamento, nonchè relativamente alle entrate, le attribuzioni conferite alle ragionerie centrali dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Stato di previsione delle entrate e delle spese.

L'ufficio, di cui al precedente articolo, compila annualmente lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo speciale da sottoporre alle deliberazioni del Comi-

tato, a norma della lettera a) dell'art. 5, almeno due mesi avanti il principio dell'anno finanziario, il quale ha inizio e termine con quello dello Stato e non può essere prorogato. Il preventivo deliberato dal Comitato, è approvato e reso esecutivo dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 8.

Materia della previsione.

Sono materie dello stato di previsione le entrate e le spese di competenza dell'anno, e cioè le entrate che si prevede potranno essere accertate nell'anno e le spese che l'amministrazione è autorizzata ad effettuare nello stesso periodo.

Le spese e le entrate sono distinte nelle seguenti categorie:

1° entrate e spese effettive;
2° movimenti di capitale;
3° operazioni per conto di terzi.

Le entrate e le spese effettive sono classificate in due titoli, ordinario e straordinario.

Tra le spese effettive verrà istituito un capitolo per le « spese casuali » destinato alla erogazione di natura affatto accidentale, non imputabili ad altre voci del preventivo, e che per la loro tenuità non meritano di formare oggetto di voci specifiche. Un altro capitolo verrà istituito con la denominazione « Fondo per sopperire alle assegnazioni deficienti del bilancio e per le spese impreviste ». I prelevamenti di somme da tale fondo e la loro iscrizione ad altri capitoli, di spese già esistenti o di nuova formazione, è riservata al Comitato amministrativo, a norma della lettera f) del precedente art. 5.

Art. 9.

Controllo della Corte dei conti e rendiconto generale.

Sulla gestione del Fondo speciale delle Corporazioni si esercita il controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 4 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401.

A tale uopo i risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati in apposito rendiconto generale, diviso in due parti, l'una costituente il conto consuntivo del bilancio e l'altra il rendiconto patrimoniale. La prima parte dimostra, capitolo per capitolo, le entrate accertate, le spese impegnate, le riscossioni, i versamenti ed i pagamenti del periodo relativo all'anno finanziario. La seconda parte dimostra la consistenza patrimoniale al principio dell'esercizio, le variazioni avvenute, anche in dipendenza della gestione finanziaria e la consistenza patrimoniale alla fine dell'esercizio.

Il rendiconto deve avere a corredo:

a) una nota illustrativa contenente le notizie necessarie per mettere in evidenza, così i risultati contabili, come quelli economici della gestione;

b) la situazione di cassa al termine dell'esercizio, che dimostri il saldo iniziale del conto corrente aperto presso la Tesoreria, le operazioni di accreditamento e di addebitamento eseguite nell'esercizio, ed il saldo finale;

c) la distinta riassuntiva per specie di titoli dei valori costituenti investimenti fatti delle disponibilità del Fondo speciale non devolute a spese di esercizio.

Art. 10.

Destinazione degli avanzi di bilancio.

L'avanzo di amministrazione eventualmente risultante dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario, a misura che si renda disponibile, va investito, previo accordo col Ministero delle finanze, in titoli dello Stato o versato in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti o alla Banca d'Italia.

La riserva così costituita può destinarsi per sopperire a momentanee deficienze di cassa salvo reintegro appena cessato il bisogno, oppure per colmare disavanzi che per avventura si verificassero in gestioni finanziarie successive. Può anche destinarsi a spese di carattere straordinario e transitorio.

I relativi provvedimenti sono deliberati ed approvati nella forma di cui al precedente art. 5.

Il rendiconto generale deliberato dal Comitato amministrativo è presentato alla Corte dei conti per il suo controllo entro il primo trimestre successivo alla chiusura dell'anno finanziario.

Il rendiconto stesso e la relativa deliberazione della Corte dei conti sono presentati al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1927.

Istituzione presso il Ministero delle corporazioni di una Commissione consultiva permanente per studi e pubblicazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, sull'ordinamento del Ministero delle corporazioni;

Ritenuta l'opportunità di istituire una Commissione consultiva permanente per studi e pubblicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero delle corporazioni è costituita una Commissione consultiva permanente di studi sui rapporti collettivi del lavoro e sull'ordinamento corporativo, e per la pubblicazione di libri e riviste.

Detta Commissione, su proposta e indicazione del Ministro:

a) studia problemi e questioni particolari che le vengono sottoposti;

b) dà pareri sulla pubblicazione di libri e di riviste, e segnala quelli meritevoli di incoraggiamento;

c) propone concorsi per saggi scientifici e per borse di studio all'interno e all'estero;

d) può essere incaricata di relazioni o di rapporti con istituti od enti scientifici stranieri;

e) propone temi per corsi di conferenze o lezioni, anche con carattere di propaganda;

f) dà pareri sui programmi dei corsi speciali di studi di diritto corporativo, e su quelli dei centri di cultura corporativa.

Art. 2.

La Commissione è convocata dal Ministro, ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato, il quale potrà farsi sostituire dal direttore generale dei servizi amministrativi delle Corporazioni, che ne fa parte di diritto.

Possono inoltre far parte della Commissione stessa il direttore generale delle Associazioni professionali e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni possono essere chiamati a partecipare alla Commissione, per lo studio di speciali argomenti, persone che in essi abbiano dato prova di particolare competenza.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate a funzionari in servizio presso il Ministero delle corporazioni, in numero non superiore a due. Alla segreteria stessa può anche essere aggregato un esperto estraneo all'Amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1928.

Nomina dei componenti la Commissione consultiva permanente per studi e pubblicazioni, istituita presso il Ministero delle corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1927 relativo alla istituzione di una Commissione consultiva permanente per studi presso il Ministero delle corporazioni;

Decreta:

A far parte della Commissione consultiva permanente per studi presso il Ministero delle corporazioni sono nominati i signori:

1. Cav. uff. prof. Gino Arias;
2. Comm. prof. Alberto Asquini;
3. Comm. dott. Gaetano Azzariti;
4. Prof. Francesco Carnelutti;
5. Comm. avv. Carlo Costamagna;
6. Comm. dott. Giovanni Dallari;
7. Avv. Ernesto Fodale;
8. Prof. Dario Guidi;
9. On. gr. uff. prof. Pier Silvestro Leicht;
10. Comm. prof. Silvio Longhi;
11. Avv. Giuseppe Miceli;
12. Comm. avv. Luigi Adolfo Miglioranzi;
13. Avv. Angelo Oliviero Olivetti;
14. On. comm. prof. Sergio Panunzio.

Sono nominati segretari della Commissione il dott. Gherardo Casini e il cav. Renato Trevisani.

Roma, addì 10 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1928.

Estensione all'Amministrazione comunale di Chieti delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Chieti;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Chieti le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'Amministrazione predetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1928.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Santiago di Cuba.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Santiago di Cuba è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1928.

Assimilazione, agli effetti doganali, dello zolfo misto con cellulosa, foggiato in pani, in dischi o in cannelli per la solforazione dei fusti e dei vasi vinari, alle micce di carta spalmata di zolfo per la solforazione delle botti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con i Regi decreti 10 settembre e 21 ottobre 1923, n. 1972 e n. 2367 ed altri, convertita in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto che è stato presentato allo sdoganamento un prodotto costituito da zolfo misto con cellulosa, foggiato in

pani, in dischi forati al centro, e in cannelli con appendice di filo di ferro, destinato per la disinfezione dei fusti e dei vasi vinari;

Ritenuto che tale prodotto non è nominato nè in tariffa nè in repertorio;

Considerato che i suddetti prodotti di zolfo, per l'uso cui sono destinati e per la loro costituzione, presentano maggiore analogia con le micce per la solforazione delle botti di carta spalmata di zolfo;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina

che lo zolfo misto con cellulosa foggiato in pani, in dischi ed in cannelli e simili, per la solforazione dei fusti e dei vasi vinari, sia assimilato alle « micce per la solforazione delle botti, di carta spalmata di zolfo ».

Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Livorno.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 16, 2° comma, dello statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Vincenzo Galeazzi a presidente della dipendente Federazione provinciale di Livorno;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti prescritti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Vincenzo Galeazzi a presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Livorno.

Roma, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1928.

Autorizzazione alla Banca nazionale di credito ad istituire una filiale in Squinzano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Banca nazionale di credito con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Squinzano (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1928.

Approvazione delle tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1928 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduti il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione della legge predetta e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, recante provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e il commercio, del lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1928 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nella tabella annessa al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli o forestali contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla colonna 4 della tabella annessa.

Art. 3.

Il massimo del contributo per ettaro di cui all'art. 1, punto V, comma terzo, del decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, è per ciascuna Provincia quello stabilito nella colonna 5 della tabella annessa.

Roma, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Tariffe applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni.

1	2	3	4	5
Numero d'ordine	PROVINCIE	Saggi di contributo al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta.	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
1	Prov. di Alessandria	2.49	2.33	7
2	Id. Aosta	2.32	0.51	3
3	Id. Cuneo	2.02	1.02	5
4	Id. Novara	2.16	1.15	5
5	Id. Torino	2.24	1.33	5
6	Id. Vercelli	2.15	1.90	5
7	Id. Genova	2.17	0.69	3
8	Id. Imperia	3.36	1.23	5
9	Id. Savona	2.17	1.14	5
10	Id. Spezia	3.40	1.79	5
11	Id. Bergamo	3.59	2.49	7
12	Id. Brescia	3.42	2.61	7
13	Id. Como	5.49	2.90	7
14	Id. Cremona	1.40	2.60	7
15	Id. Mantova	1.14	1.67	5
16	Id. Milano	1.99	3.71	9
17	Id. Pavia	1.44	1.73	5
18	Id. Sondrio	7.07	1.13	5
19	Id. Varese	3.78	2.67	7
20	Id. Bolzano	1.38	0.18	3
21	Id. Trento	1.37	0.30	3
22	Id. Belluno	2.09	0.31	3
23	Id. Padova	1.37	1.68	5
24	Id. Rovigo	1 —	1.50	5
25	Id. Treviso	1.56	1.40	5
26	Id. Venezia	1.61	1.23	5
27	Id. Verona	1.95	1.90	5
28	Id. Vicenza	2.37	1.93	5
29	Id. Fiume	0.69	0.13	3
30	Id. Gorizia	1.80	0.48	3
31	Id. Pola	0.90	0.26	3
32	Id. Trieste	1.95	0.61	3
33	Id. Udine	1.26	0.65	3
34	Id. Bologna	2.96	2.96	7
35	Id. Ferrara	1.36	1.41	5
36	Id. Forlì	4.71	2.84	7
37	Id. Modena	2.54	2.10	7
38	Id. Parma	1.19	0.75	3
39	Id. Piacenza	2.05	1.18	5
40	Id. Ravenna	1.89	2.36	7
41	Id. Reggio Emilia	2.10	1.96	5
42	Id. Arezzo	7.69	2.81	7
43	Id. Firenze	5.12	2.45	7
44	Id. Grosseto	3.52	0.68	3
45	Id. Livorno	1.95	1.80	5
46	Id. Lucca	2.45	1.18	5
47	Id. Massa Carrara	3.89	1.24	5
48	Id. Pisa	3.23	1.09	5

Segue: **Tariffe applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni.**

1	2	3	4	5
Numero d'ordine	PROVINCIE	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta.	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
49	Prov. di Pistoia	5.31	2.59	7
50	Id. Siena	3.59	1.08	5
51	Id. Ancona	4.57	3.51	9
52	Id. Ascoli Piceno	3.95	1.81	5
53	Id. Macerata	3.16	1.31	5
54	Id. Pesaro	5.43	2.20	7
55	Id. Zara	4.60	1.26	5
56	Id. Perugia	5.10	2.02	7
57	Id. Terni	5.17	1.71	5
58	Id. Frosinone	1.53	0.88	3
59	Id. Rieti	2.29	0.53	3
60	Id. Roma	1.61	0.95	3
61	Id. Viterbo	1.63	0.78	3
62	Id. Aquila	5.14	1.01	5
63	Id. Campobasso	2.37	0.71	3
64	Id. Chieti	4.10	1.87	5
65	Id. Pescara	3.48	1.67	5
66	Id. Teramo	2.99	0.88	3
67	Id. Avellino	1.54	0.84	3
68	Id. Benevento	2.19	1.27	5
69	Id. Napoli	1.74	3.64	9
70	Id. Salerno	1.41	0.72	3
71	Id. Bari	2.54	2.15	7
72	Id. Brindisi	1.32	0.95	3
73	Id. Foggia	1.06	0.55	3
74	Id. Taranto	0.87	0.48	3
75	Id. Lecce	1.27	0.79	3
76	Id. Matera	3.21	0.79	3
77	Id. Potenza	3.73	0.61	3
78	Id. Catanzaro	4.32	1.05	5
79	Id. Cosenza	2.67	0.52	3
80	Id. Reggio Cal.	2.26	0.66	3
81	Id. Caltanissetta	2.85	1.04	5
82	Id. Enna	2.38	1.02	5
83	Id. Catania	1.92	1.38	5
84	Id. Agrigento	2.43	0.99	3
85	Id. Messina	1.74	0.74	3
86	Id. Palermo	1.53	0.98	3
87	Id. Ragusa	0.80	0.41	3
88	Id. Siracusa	0.79	0.63	3
89	Id. Trapani	1.69	0.96	3
90	Id. Cagliari	2.90	0.48	3
91	Id. Nuoro	2.69	0.28	3
92	Id. Sassari	2.35	0.40	3

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1928.
Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire due agenzie in Roma ed una in Cerignola.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, che approva lo statuto del Banco di Napoli;
Viste le deliberazioni prese dal direttore generale del Banco predetto, in data 27 gennaio e 3 febbraio 1928, con i poteri del Consiglio di amministrazione;
Viste le richieste, in data 6 e 8 febbraio 1928, del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire due proprie agenzie in Roma, rispettivamente in via Carlo Alberto ed in corso Vittorio Emanuele, ed una terza in Cerignola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1928.
Assimilazione, agli effetti doganali, del glykol o glicole ai prodotti chimici organici non nominati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con i Regi decreti 10 settembre e 21 ottobre 1923, n. 1972 e n. 2367 ed altri, convertita in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto che è stato presentato allo sdoganamento un prodotto denominato « Glykol o Glicole » (Glicoletilenico);
Ritenuto che tale prodotto non è nominato nè dalla tariffa nè dal repertorio;
Considerato che il glicole per la costituzione chimica presenta, più che con altre merci, maggiore analogia con i prodotti chimici organici non nominati;
Che, però, il glicole destinato a servire come materia prima per la fabbricazione di prodotti esplodenti, può essere ammesso, per tale sua specifica destinazione, al trattamento più favorevole della « glicerina raffinata » sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze;
Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina

che il « Glikol o Glicole » (Glicoletilenico) sia assimilato ai « Prodotti chimici organici non nominati » e ammesso, se destinato a servire come materia prima per la fabbricazione di prodotti esplodenti, al regime della « glicerina raffinata » sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.

Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1928.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Francesco Craia a presidente della dipendente Federazione provinciale di Cagliari;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti richiesti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. Francesco Craia a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Cagliari.

Roma, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Annullamento di marchi di fabbrica.

I marchi di fabbrica nn. 27893 e 27894 del reg. gen. e nn. 35 e 36 del volume 250 del reg. dei marchi trascritti il 27 dicembre 1924 al nome della Galena Signal Oil Company, a Franklin, Pennsylvania (S. U. A.) e compresi nell'elenco n. 23-24 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° giugno 1927, n. 126, sono stati annullati in seguito a rinuncia fattane dalla interessata con dichiarazione del 29 marzo 1926, debitamente autenticata dal notaio Agnes Whalen, a Franklin, e registrata a Roma il 10 giugno 1927, n. 24906, vol. 347 atti privati.

Roma, 16 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore: A. IANNONI.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di buono di pagamento.

Unica pubblicazione. Avviso n. 296.

Si rende noto che è andato smarrito presso la sezione di Regia tesoreria di Torino, ove era pagabile, il buono di pagamento numero 1432/150 di L. 500, emesso il 17 settembre 1924 dalla Ragioneria centrale presso il Debito pubblico, a favore di Ziliotti Luigi fu Gio-

vanni, per il pagamento di due cedole deteriorate di buoni del Tesoro quinquennali.

Si diffida pertanto chiunque lo avesse trovato o lo rinvenisse, a presentarlo od a farlo pervenire subito a questa Direzione generale, in caso diverso e trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, senza opposizione, si emetterà, ai sensi dell'art. 485 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, altro buono in sostituzione di quello smarrito.

Roma, 2 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica Piazzoli in comune di Verrua Siccomario (Pavia).

Con decreto 20 febbraio 1928 (VI), n. 855, il Ministero dei lavori pubblici ha costituito il Consorzio di bonifica di 2ª categoria Piazzoli in comune di Verrua Siccomario (Pavia) in base a deliberazione dell'assemblea generale degli interessati in data 2 ottobre 1927.

A far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente sono stati designati i signori: Achille De Tomasi, Tersillo Calvi, Emilio Raina, Edoardo Ghisolfi ed un rappresentante della Congregazione di carità di Milano, massima proprietaria del territorio bonificando, da nominarsi dalla Congregazione stessa.

MINISTERO DELLA MARINA

Pubblicazione dell'Annuario ufficiale per l'anno 1928.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato l'Annuario ufficiale della Regia marina per l'anno 1928, contenente i ruoli di anzianità dei personali civili dell'Amministrazione militare marittima, secondo la situazione al 1° gennaio 1928.

Roma, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ad un posto di assistente nel Laboratorio chimico della Direzione generale della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a un posto di assistente (grado 9°) nel Laboratorio chimico della Direzione generale della sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 11,600 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2800, fra il personale ex combattente, nonchè quello che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 19 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, assunto, dopo l'8 maggio 1924, presso le Amministrazioni dello Stato, in qualità di straordinario, avventizio, diurnista, giornaliero od in altre categorie non di ruolo comunque denominate, che risulti in possesso degli altri requisiti prescritti dal primo comma dell'art. 18 del predetto decreto, abbia al 19 gennaio 1926 prestato ininterrotto servizio per almeno un anno ed entro il 19 marzo 1926 abbia, ai sensi dell'art. 8 ultimo comma del precitato Regio decreto, fatta la dichiarazione di trovarsi in condizione di avvalersi dei benefici consentiti dall'art. 7 dello stesso decreto.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 3, con l'indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

3° certificato di buona condotta, rilasciato, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune, ove il candidato ha la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

4° certificato generale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o diploma di laurea in chimica, in chimica e farmacia qualora quest'ultimo sia stato conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale od in copia notarile;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 50;

9° i documenti necessari a comprovare che l'assistente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, o anche nella Libia, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Art. 3.

A corredo della domanda e dei documenti prescritti dovranno gli aspiranti inviare, oltre i certificati di servizio di cui al secondo comma dell'art. 7 del sopracitato R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, tutti i titoli che ritengano loro interesse produrre.

Art. 4.

Una Commissione composta a norma dell'art. 13 del regolamento per il personale sanitario approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, deciderà sulla idoneità degli aspiranti e ne stabilirà la graduatoria, salvi, a parità di merito, i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, allegare i documenti comprovanti il loro titolo di preferenza.

Art. 5.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Il risultato del concorso, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 6.

Il vincitore dovrà sostenere un periodo di prova di mesi sei in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad esso corrisposto l'assegno mensile di L. 500 oltre le indennità temporanee mensili nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo.

Roma, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro per l'interno*: SUARDO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.